



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI (art. 12, legge 7 agosto 1990, n° 241)**

ART. 1

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n° 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART.2

L'Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche domande, provvede con deliberazione della Giunta alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, secondo i seguenti criteri:

1. che l'iniziativa per cui si richiede l'intervento comunale sia rivolta di norma a soggetti residenti nel Comune e non per un mero atto di liberalità;
2. che l'iniziativa per cui si richiede l'intervento comunale possa rientrare nell'ambito delle attività dell'Amministrazione nel campo assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo o del tempo libero, ambientale, scientifico, della promozione economica, dei gemellaggi e rapporti internazionali, della valorizzazione dell'immagine del territorio, e comunque interessi l'azione del Comune;
3. che l'Amministrazione possa esercitare una attenta e faticosa opera di controllo sull'utilizzo dei contributi richiesti con l'obbligo, da parte dei richiedenti, di presentare consuntivo o apposita relazione che permetta di verificare l'effettiva utilizzazione dei contributi concessi ed i risultati raggiunti con l'iniziativa;
4. che nel caso di contributi richiesti per attività di carattere ricreativo o sportivo, le iniziative stesse siano rivolte soprattutto a favore dei giovani o comunque di soggetti ad alto valore sociale (handicappati, anziani, ecc...) residenti nel Comune per aiutarli nell'avviamento ad una migliore utilizzazione del loro tempo libero.

ART. 3

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, erogherà i seguenti tipi di contributi:

a) contributi a famiglie e persone indigenti e/o bisognose residenti nel Comune;

b) contributi a comitati, associazioni e gruppi spontanei che operano nel territorio comunale nei settori sociali o di lotta alla tossicodipendenza, di tutela e rispetto dell'ambiente e di protezione animalista;

c) contributi a sostegno dell'attività prescolare e per rendere effettivo il diritto allo studio, a studenti meritevoli provenienti da famiglie indigenti e/o bisognose residenti nel Comune;

d) contributi in danaro o aiuti in beni di consumo a popolazioni del territorio nazionale o estero colpite da gravi calamità naturali da erogare attraverso gli organismi nazionali appositamente costituiti;

e) contributi a Società sportive, ricreative e del tempo libero operanti nel territorio comunale che siano iscritte alle relative organizzazioni e/o associazioni e che non abbiano fine di lucro;

f) contributi a Enti pubblici e privati qualora organizzino nell'ambito del territorio comunale manifestazioni rilevanti di natura culturale, scientifica, ricreativa, sportiva, ambientale, dell'informazione e di valorizzazione dell'immagine del territorio, nonché a Enti o soggetti rappresentativi di categorie per finalità di promozione economica;

g) contributi a sostegno di associazioni che svolgono attività informativa e/o tecnico – amministrativa degli Enti Locali per iniziative straordinarie;

h) contributi ai ricoverati in case protette qualora le disponibilità finanziarie, beni patrimoniali compresi, non consentano il pagamento dell'intera retta;

i) contributi alle famiglie bisognose per il trasporto scolastico e i libri di testo;

l) contributi a Società sportive a parziale sostegno di interventi di migioria o qualificazione del patrimonio comunale di impiantistica sportiva gestito mediante convenzione con il Comune di Ferrara;

m) contributi per finalità di promozione economica a imprenditori singoli o ad associazioni, società anche cooperative, consorzi di imprenditori che svolgono attività artigianali, industriali o commerciali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina:

1) i piccoli sussidi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza e da erogarsi di volta in volta per disposizioni del Sindaco;

2) i contributi aventi oggetto e destinatario definiti in apposito stanziamento del bilancio di previsione del Comune, nonché quelli erogati in via continuativa sulla base di apposito stanziamento di bilancio a associazioni, comitati o società di cui il Comune sia socio o componente in forza di apposita delibera consiliare. In tal caso gli amministratori che hanno la rappresentanza del Comune in dette associazioni, comitati o società esercitano tale funzione in connessione con il mandato elettivo, ai sensi dell'art. 5 della legge 23/4/1981, n. 154;

3) le agevolazioni tariffarie per servizi pubblici in osservanza delle normative speciali che li riguardano;

4) l'uso di sale, impianti e attrezzature comunali la cui utilizzazione è regolata da appositi atti regolamentari o generali, oppure mediante convenzioni;

5) i contributi aventi specifica destinazione in relazione alla disciplina particolare riguardante l'assegnazione al Comune dei relativi fondi, oppure a programmi approvati in osservanza di norme statali o regionali o di specifiche regolamentazioni definite in ambito locale nell'esercizio di funzioni proprie o delegate dalla Regione;

6) i contributi a fondo perduto alle cooperative artigiane di garanzia, per i quali continuano ad applicarsi i criteri e le modalità approvate con atto del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1990, n° 27/ 42882.

3. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina l'accollo per quota parte delle spese o degli oneri relativi a servizi ed attrezzature che vengono assunti a carico del Comune per iniziative che l'Amministrazione organizza in collaborazione con altri Enti, Associazioni o privati.

4. In ogni caso, agli effetti del presente regolamento, non costituisce vantaggio economico la messa a disposizione da parte del Comune di coppe, targhe e medaglie in occasione di manifestazioni sportive, del tempo libero e simili.

ART. 4

1. I contributi a singoli e/o famiglie bisognose vengono concessi dall'Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale dietro richiesta dell'interessato e dopo aver acquisito agli atti i necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza e/o lo stato di bisogno del nucleo familiare del richiedente. Lo stato di indigenza verrà determinato con riferimento al limite di reddito fissato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/7/1990, n° 217, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. L'erogazione dei contributi, nonché la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere a studenti meritevoli è subordinata alla verifica dello stato di meritevole e dello stato di bisogno, nonché alla acquisizione del certificato di frequenza rilasciato dalla scuola.

ART. 5

1. Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'articolo precedente sono esenti dall'imposta di bollo (art. 8, Tabella all. B), D.P.R. 26/10/1972, n° 642, e successive modificazioni. Esse devono indicare:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) esplicitazione dettagliata dello stato di bisogno;
- c) indicazione della finalità per cui è richiesto il contributo.

2. Devono inoltre essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) dichiarazione dei redditi o Mod. 101 oppure 201;
- c) parere in merito allo stato di bisogno del richiedente espresso dall'Assistente Sociale e/o accertamento del Corpo di Polizia Municipale;
- d) certificato di frequenza rilasciato dalla scuola per gli studenti;
- e) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

ART. 6

1. La Giunta Comunale provvede a deliberare l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3, lettera b), e), f), l), previo accertamento che le domande di persone ed Enti pubblici e privati rispondono ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Le domande, redatte in bollo, devono indicare:

- a) le generalità complete del richiedente, che coincideranno con quelle del rappresentante legale per gli Enti pubblici o privati o società; in quest'ultimo caso dovrà essere indicata la regione sociale;
- b) la motivazione o la natura dell'intervento richiesto e relativo importo, oltre la dichiarazione che non si perseguono fini di lucro e che sono note le norme del presente

regolamento e che per la stessa iniziativa non è stata fatta richiesta di contributo anche alle Circostrizioni.

3. Le domande devono essere corredate, ove occorre, dalla seguente documentazione:

- a) programma dettagliato della manifestazione o iniziativa e relativo piano finanziario;
- b) preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;
- c) eventuale statuto dell'ente o della associazione;
- d) indicazione di altri enti o associazioni aderenti all'iniziativa;
- e) consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
- f) altra documentazione ritenuta idonea allo scopo o da richiedere in base alla normativa speciale di settore (iscrizione ad albi o registri del volontariato, ecc....).

4. Le Società Sportive, oltre a dichiarare che svolgono attività promozionale senza fini di lucro, dovranno indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipano o comunque specificare l'entità dell'intervento di migioria o qualificazione posto in essere nell'impianto di proprietà comunale avuto in concessione.

ART. 6 bis

La Giunta, per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera "m" dell'art. 3, 1° comma, provvede ad approvare apposito bando di concorso indicante i criteri di assegnazione, le modalità di erogazione, la qualificazione delle spese ammesse, le categorie di soggetti aventi diritto a concorrere, la documentazione da allegare alla domanda e il termine di presentazione delle stesse.

ART. 7

1. L'intervento del Comune può consistere anche nell'assunzione della spesa per il pagamento per conto dei beneficiari, nei limiti di un determinato importo, di fatture relative a forniture e prestazioni di servizi effettuate a loro favore, previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.

2. La liquidazione dei concorsi finanziari previsti dal presente regolamento avverrà, di norma, a presentazione del consuntivo delle spese incontrate e con eventuale richiesta di copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. A tutti i richiedenti dovrà essere data comunicazione dell'esito della loro istanza.

4. La Giunta Comunale trasmette annualmente alle competenti Commissioni Consiliari gli elenchi dei contributi deliberati.

ART. 8

1. L'attribuzione, per le finalità di cui all'art. 3, di vantaggi economici, quali la concessione di utilizzare per brevi periodi, di regola per non più di 3 giornate, a titolo gratuito, aree, impianti sportivi, locali e cose di proprietà del Comune, ovvero l'attribuzione di limitate prestazioni gratuite rese tramite servizi e uffici comunali, è disposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previa deliberazione della Giunta, su domanda delle persone e degli Enti interessati, a condizione che sia garantita l'integrità delle cose e lo stato dei beni e con modalità che siano compatibili con le esigenze di regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali interessati. Può essere stabilita la preventiva costituzione di idonea garanzia, determinandone di volta in volta la misura.

2. Per la motivazione e la documentazione delle istanze valgono i criteri stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento, in quanto applicabili.

3. In caso di pluralità di domande per l'utilizzo degli stessi beni, l'accoglimento viene disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero valutato il valore della manifestazione.

ART. 8 bis

1. Il Comune può concedere l'uso di propri locali, alle condizioni e con i criteri di cui ai commi seguenti, a favore di enti, associazioni e organismi privati, anche di volontariato, operanti senza fine di lucro nel campo delle attività socio-sanitarie, culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, scientifiche, della tutela e della promozione dei diritti umani, della tutela dell'ambiente, educative e di impegno civile.

2. I locali sono individuati dalla Giunta comunale con l'ausilio delle Circoscrizioni. L'elenco dei locali disponibili, o che tali si renderanno nel corso dell'anno, viene pubblicato entro il 31 gennaio di ciascun anno nell'albo pretorio e negli albi circoscrizionali.

3. La domanda di assegnazione di locali può indicare non più di tre unità immobiliari alternative tra quelle indicate nell'elenco e deve specificare l'utilizzazione che motiva la richiesta. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché da programmi, preventivi e altri atti concernenti l'utilizzazione che si intende fare dei locali.

4. L'assegnazione è decisa dalla Giunta. In presenza di più domande la Giunta si attiene ai seguenti criteri:

a) valutazione dei contenuti dell'attività che si intende svolgere, con riferimento:

- a1) al grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti e pluralismo dei soggetti impegnati;
- a2) alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- a3) alla specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà;

b) consistenza del carattere di innovatività o originalità dell'attività o della presenza nel contesto sociale e civile della comunità comunale.

5. Il canone di assegnazione, inferiore al valore di mercato, è determinato riducendo il prezzo determinabile sulla base di quelli praticati in regime di libero mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche, secondo percentuali di riduzione commisurate alla valutazione dei seguenti parametri e da motivare adeguatamente, ai fini di trasparenza, nel provvedimento di cui al comma 4:

1. Concorso finanziario e economico di altri enti pubblici o privati: riduzione fino al 30%;
2. Incidenza delle spese di mantenimento e di sviluppo dell'attività istituzionale del richiedente: riduzione fino al 30 %;
3. Valorizzazione sociale indotta dall'attività in rapporto ai servizi pubblici presenti nella zona, con particolare riguardo ai servizi pubblici comunali: riduzione fino al 30%.

6. L'assegnazione in comodato gratuito è ammessa soltanto in caso di particolare rilievo sociale.
7. I consumi di gas, luce, acqua, riscaldamento e simili, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.
8. La convenzione in via ordinaria ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile solo con atto espresso e motivato dalla Giunta in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l'assegnazione. In caso di rinnovo, il canone deve essere rideterminato ai sensi del comma 5.
9. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione e a restituire i locali al Comune, alla scadenza stabilita, salvo rinnovo, senza necessità di atto di disdetta.
10. La mancata corresponsione del canone o di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per consumi, se protratta oltre sei mesi dalla diffida, dà luogo alla decadenza della convenzione, ferma ogni azione di tutela per il recupero del credito maturato per lo sgombero dei locali.
11. Costituisce causa di decadenza l'utilizzo dei locali per finalità diverse da quelle riportate nella convenzione o la fruizione, anche parziale, da parte di diverso utilizzatore ove non espressamente autorizzata dal comune.
12. Alle stesse condizioni può essere convenuta l'utilizzazione di aree e spazi di proprietà comunale che siano utili allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature sportive.

ART. 9

1. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei contributi e vantaggi economici di cui ai precedenti articoli ed i terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi in dipendenza dell'attività ordinaria o delle iniziative oggetto dell'intervento del Comune.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi economici in base al presente regolamento così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici e privati e associazioni che dal Comune ricevano contributi annuali.
3. Il concorso finanziario del Comune vincola il soggetto destinatario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati e le persone fisiche che ricevono contributi dal Comune sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative ammesse a beneficiare del concorso finanziario comunale che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.

ART. 10

Le associazioni, gli Enti pubblici o privati, i singoli cittadini, non possono richiedere contributi per le stesse iniziative sia al Comune che alle Circoscrizioni.

ART. 11

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative ritenute meritevoli. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere socio-assistenziale, culturale, scientifico, economico, sportivo, turistico ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

2. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, associazioni, comitati e fondazioni operanti nel territorio o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nell'ambito del territorio comunale. Sono esclusi i partiti politici e le associazioni politiche. Il patrocinio può essere concesso per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART. 11 bis

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto, con un congruo anticipo, di norma, di almeno 20 giorni rispetto alla data in cui è previsto lo svolgimento della stessa, a farne domanda, su apposito modulo scaricabile direttamente dal sito internet del Comune, indirizzata al Sindaco. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare. L'Ufficio del Gabinetto del Sindaco, esaminata la domanda, provvede a trasmetterla in copia all'Assessore di riferimento che la ritornerà con le osservazioni ed eventuale nulla osta di competenza.

2. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dal Sindaco. I singoli Assessorati o le Circoscrizioni comunali non possono concedere il patrocinio.

3. Il Comune può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa qualora gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento risultino, di fatto, diversi rispetto a quanto contenuto nella domanda o non rispettino le condizioni previste dal successivo articolo 11/ter o specificate nell'atto di concessione.

ART. 11 ter

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio del Comune sono tenuti a farne menzione nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa (volantini, locandine, comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.), affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune.

2. Le iniziative patrocinate dal Comune devono svolgersi in strutture accessibili o rese accessibili a norma del D.M. n. 236/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, fatto di cui deve essere data specifica comunicazione nel materiale informativo. Eventuali deroghe saranno valutate dal Comune sulla base delle motivazioni espressamente dichiarate nella domanda.

3. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, nè di natura tecnica od organizzativa, nè di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta

la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

4. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

5. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso agli uffici comunali competenti.

ART. 12

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previsti nel presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli interventi di cui all'art. 1.

ART. 13

Le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento devono essere osservati dagli organi delle Circoscrizioni per l'adozione dei corrispondenti atti nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

ART. 14

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 15

All'utilizzazione dei fondi disponibili nel secondo semestre 1991 concorrono anche i contributi finanziari già deliberati alla data di adozione del presente regolamento ove i relativi atti alla data stessa non siano ancora esecutivi.

ART. 16

Nell'elenco annuale da formare ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 bis saranno esclusi i locali dati in locazione in applicazione dei criteri fissati con le deliberazioni della Giunta comunale n. 36/8969 del 15/03/1988 e n° 127/19071 del 24/05/1988, in forza di contratti che nell'anno giungono a scadenza, fermo in ogni caso l'obbligo di dare disdetta a norma degli articoli 28 e 29 della legge 27/07/1978, n. 392. Per i contratti alla prima scadenza, le condizioni per il diniego di rinnovazione si considerano esistenti in relazione all'esigenza di includere i relativi locali nell'elenco di cui all'art. 8bis per le finalità ivi previste. Per i locali inseriti in elenco in applicazione del presente articolo, l'assegnazione ai sensi dell'articolo 8bis sarà proposta, ove richiesto, prioritariamente a favore del conduttore nei cui confronti è stata data comunicazione del diniego di rinnovo o della disdetta.

